



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI



ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL GIOCO DEL PALLONE COL BRACCIALE
Disciplina della Federazione Italiana Pallapugno

REGOLAMENTO GARE E CAMPIONATI DELLA SPECIALITÀ PALLONE COL BRACCIALE

Edizione 2015



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI



ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL GIOCO DEL PALLONE COL BRACCIALE Disciplina della Federazione Italiana Pallapugno

INDICE ANALITICO DEI CONTENUTI

Parte I

L'ATTIVITA' AGONISTICA

TITOLO I

NORME GENERALI

Articolo 1 - Definizione di attivita' agonistica.	Pagina 1
Articolo 2 - Omologazione delle gare.	Pagina 1
Articolo 3 - Orari delle gare.	Pagina 1
Articolo 4 - Recupero delle gare.	Pagina 1
Articolo 5 - Obbligo di disputare le gare.	Pagina 1
Articolo 6 - Rinuncia a gara.	Pagina 1
Articolo 7 - Ritiro in gara.	Pagina 2
Articolo 8 - Mancata presentazione in campo.	Pagina 2
Articolo 9 - Ritardata presentazione in campo.	Pagina 2
Articolo 10 - Classifiche.	Pagina 2
Articolo 11 - Parità in classifica.	Pagina 2
Articolo 12 - Gare di spareggio.	Pagina 2

TITOLO II

CAMPIONATI

Articolo 13 - Competenze.	Pagina 3
Articolo 14 - Iscrizione ai campionati.	Pagina 3
Articolo 15 - Rinuncia al campionato di competenza.	Pagina 3
Articolo 16 - Riapertura dei termini.	Pagina 3
Articolo 17 - Gironi e calendari.	Pagina 3
Articolo 18 - Sospensione dei campionati.	Pagina 3
Articolo 19 - Ritiro prima dell'inizio del campionato.	Pagina 3
Articolo 20 - Ritiro od esclusione dopo l'inizio del campionato.	Pagina 4
Articolo 21 - Proclamazione del sodalizio campione d'Italia.	Pagina 4

TITOLO III

TORNEI E GARE AMICHEVOLI

Articolo 22 - Organizzazione dei Tornei.	Pagina 4
Articolo 23 - Programmi dei Tornei.	Pagina 4
Articolo 24 - Autorizzazione dei Tornei.	Pagina 5
Articolo 25 - Attività all'estero.	Pagina 5

TITOLO IV

CAMPI DI GIOCO

Articolo 26 - Campi di gioco e loro omologazioni.	Pagina 5
Articolo 27 - Disponibilita' degli spogliatoi.	Pagina 5
Articolo 28 - Panchina.	Pagina 5
Articolo 29 - Accesso al campo di gioco.	Pagina 6
Articolo 30 - Efficienza del campo di gioco.	Pagina 6
Articolo 31 - Irregolarita' del campo di gioco.	Pagina 6
Articolo 32 - Impraticabilita' del campo di gioco.	Pagina 6
Articolo 33 - Inagibilita' del campo di gara.	Pagina 6
Articolo 34 - Ordine pubblico.	Pagina 6
Articolo 35 - Servizio sanitario.	Pagina 7



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI



ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL GIOCO DEL PALLONE COL BRACCIALE
Disciplina della Federazione Italiana Pallapugno

TITOLO V

SQUADRE E GIOCATORI

Articolo 36 - Formazione delle squadre.	Pagina 7
Articolo 37 - Capitano della squadra.	Pagina 7
Articolo 38 - Compiti del capitano.	Pagina 7
Articolo 39 - Elenco giocatori.	Pagina 7
Articolo 40 - Identificazione dei giocatori.	Pagina 8
Articolo 41 - partecipazione alla gara "sub iudice".	Pagina 8
Articolo 42 - Posizione irregolare di un giocatore.	Pagina 8
Articolo 43 - Elenchi nominativi in occasione di tornei a concentramento.	Pagina 8

TITOLO VI

UFFICIALI DI GARA

Articolo 44 - Compiti dell'arbitro.	Pagina 8
Articolo 45 - Assenza dell'arbitro.	Pagina 8
Articolo 46 - Infortunio dell'arbitro.	Pagina 8

Parte II

LA DISCIPLINA SPORTIVA

TITOLO VII

SANZIONI

Articolo 47 - Competenze disciplinari e omologazione degli incontri.	Pagina 9
Articolo 48 - Perdita della gara.	Pagina 9
Articolo 49 - Squalifica del campo di gioco.	Pagina 9

TITOLO VIII

RECLAMI E NORME PROCEDURALI

Articolo 50 - Validita' dei documenti ufficiali.	Pagina 9
Articolo 51 - Reclami tecnici.	Pagina 9
Articolo 52 - Norme generali.	Pagina 9
Articolo 53 - Posizione irregolare dei giocatori.	Pagina 9



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI



ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL GIOCO DEL PALLONE COL BRACCIALE Disciplina della Federazione Italiana Pallapugno

REGOLAMENTO GARE E CAMPIONATI

Parte I

L'ATTIVITA' AGONISTICA

TITOLO I

NORME GENERALI

Articolo 1 - Definizione di attività' agonistica.

L'attività agonistica comprende tutte le gare organizzate dalla "Associazione Nazionale del Gioco del Pallone col Bracciale" in base alle norme emanate dalla Federazione Italiana Pallapugno, nell'ambito dei campionati delle diverse serie, nonché le gare valevoli per tornei e manifestazioni, purché debitamente autorizzate.

Articolo 2 - Omologazione delle gare.

I risultati delle gare diventano ufficiali dopo l'omologazione da parte degli organi competenti e la pubblicazione sui comunicati ufficiali.

Articolo 3 - Orari delle gare.

Tutte le gare devono svolgersi nel giorno, con gli orari e sui campi indicate sui comunicati ufficiali. Eventuali variazioni potranno essere accordate dagli organi competenti, per giustificati motivi, previa richiesta scritta da inviarsi, anche a mezzo mail o fax, almeno 10 giorni prima della data stabilita per lo svolgimento dell'incontro, corredata dall'accettazione scritta del sodalizio avversario.

In casi eccezionali, le variazioni potranno essere concesse anche senza il benestare del sodalizio avversario ad insindacabile giudizio dell'organo competente.

Per ogni variazione accordata, i sodalizi richiedenti sono tenuti a versare una tassa, nella misura annualmente fissata.

Articolo 4 - Recupero delle gare.

Il recupero delle gare non iniziate, non terminate ed annullate è regolato dalle disposizioni degli organi competenti, le cui decisioni al riguardo sono inappellabili. La ripetizione delle gare avviene a cura dello stesso sodalizio, ente aderente od organo federale al quale competeva l'organizzazione della gara non iniziata, non terminata o annullata.

Articolo 5 - Obbligo di disputare le gare.

Le squadre hanno l'obbligo di iniziare e condurre a termine le gare qualunque ne sia la condizione. Ogni infrazione a tale norma comporta, salva l'applicazione degli specifici provvedimenti previsti nei successivi Articoli, l'irricevibilità di qualsiasi reclamo presentato dal sodalizio che si sia rifiutato di iniziare la gara o portarla a termine.

Le squadre possono avanzare, in merito alle condizioni che a loro giudizio non avrebbero dovuto consentire l'inizio dell'incontro o avrebbero dovuto determinarne la sospensione, le proprie riserve che, sottoscritte dal capitano e consegnate all'arbitro, devono essere allegate al referto.

Articolo 6 - Rinuncia a gara.

Il sodalizio che rinuncia alla disputa di una gara, oltre al pagamento dell'ammenda nella misura annualmente stabilita, subirà la perdita della gara stessa con il punteggio di 7:0, nonché la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica.

Gli organi competenti possono non infliggere l'ammenda quando la rinuncia sia stata determinata da gravi motivi di forza maggiore. Qualora il sodalizio rinunciatario non abbia notificato la rinuncia all'organo competente ed al sodalizio avversario, almeno tre giorni prima dello svolgimento dell'incontro, potrà essere obbligato a corrispondere al sodalizio avversario un indennizzo, nella misura annualmente stabilita dal Consiglio Federale.

Il sodalizio che, per la seconda volta nel corso dello stesso campionato, rinunci a disputare una gara o non si presenti in campo entro il termine stabilito dal successivo Articolo 8 oppure si ritiri nel corso dell'incontro, è escluso dal campionato con tutte le conseguenze previste dal successivo Articolo 20.

Negli incontri che si svolgono con la formula dell'eliminazione diretta od a concentramento, il sodalizio che rinuncia alla disputa di una gara in aggiunta alle sanzioni di cui al primo capoverso del presente Articolo, è altresì eliminato dalla manifestazione cui stava prendendo parte.



ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL GIOCO DEL PALLONE COL BRACCIALE **Disciplina della Federazione Italiana Pallapugno**

Articolo 7 - Ritiro in gara.

Il sodalizio che si ritira da una gara già iniziata, oltre al pagamento dell'ammenda nella misura annualmente stabilita subisce la perdita della gara stessa con il punteggio di 7:0 o con quello più favorevole alla squadra avversaria acquisito al momento del ritiro. Al di fuori dell'ipotesi prevista dal penultimo comma del precedente Articolo 6, il ritiro in gara è per il resto equiparato in ogni sua conseguenza alla rinuncia.

Negli incontri che si svolgono con la formula dell'eliminazione diretta od a concentramento, il sodalizio che si ritira da una gara, come previsto al 1° comma del presente Articolo, in aggiunta alle sanzioni di cui al primo capoverso del presente Articolo, è altresì eliminato dalla manifestazione cui stava prendendo parte.

Articolo 8 - Mancata presentazione in campo.

La squadra che non si presenti in campo, pronta per giocare entro 30 minuti dall'ora fissata per l'inizio della gara, sarà considerata a tutti gli effetti rinunciataria; salvo che non dimostri di essere stata impedita da cause di forza maggiore, ricorrendo al giudizio degli organi di giustizia sportiva ai quali compete la valutazione delle cause addotte.

La relativa richiesta deve essere avanzata dal sodalizio interessato con preannuncio telegrafico, entro le ore 15.00 del giorno successivo a quello in cui doveva svolgersi la gara. La motivazione deve essere spedita all'organo competente, a mezzo raccomandata a.r., entro il terzo giorno successivo a quello in cui doveva svolgersi la gara, salvo il diritto a completare la documentazione necessaria.

Negli incontri che si svolgono con la formula dell'eliminazione diretta od a concentramento, il sodalizio rinunciatario ai sensi del primo comma del presente Articolo, e fermo restando quanto stabilito in ordine alle cause di forza maggiore, in aggiunta alle sanzioni previste per la rinuncia a disputare una gara, sarà altresì eliminato dalla manifestazione cui stava prendendo parte.

Articolo 9 - Ritardata presentazione in campo.

La squadra che, senza giustificati motivi, si presenti in campo entro il termine utile per dare inizio alla gara, ma in ritardo rispetto all'ora stabilita per l'inizio della stessa, sarà assoggettata al pagamento della relativa ammenda, nella misura annualmente fissata.

Articolo 10 - Classifiche.

Nell'intera attività agonistica (a partire da quella giovanile sino a quella seniores) e per tutti i campionati, coppe e trofei federali di qualsiasi serie e categoria sarà adottato il seguente punteggio:

- 1 punto in caso di vittoria.
- 0 punti in caso di sconfitta.

Articolo 11 - Parità in classifica.

Se due o più squadre terminano in classifica a parità di punteggio, l'attribuzione dei rispettivi posti nella classifica stessa sarà determinata:

- Dal punteggio conseguito negli incontri diretti.
- Dalla differenza giochi relativa agli incontri diretti.
- In caso di ulteriore parità, la classifica sarà determinata sulla base della differenza giochi relativa a tutti gli incontri disputati.
- Persistendo la situazione di parità, la classifica sarà determinata in base al numero dei giochi vinti in tutti gli incontri disputati.
- Infine, perdurando la parità saranno classificati a pari merito e ove occorra necessariamente stabilire una precedenza questa sarà determinata per sorteggio.

Se trattasi di posti relativi ad assegnazione del titolo di Campione d'Italia, promozioni o retrocessioni, si darà luogo ad incontri di spareggio come previsto al successivo Articolo 12.

Articolo 12 - Gare di spareggio.

Qualora due o più squadre si trovino a parità di punteggio in testa alla classifica finale dei campionati di Serie A, dove la organizzazione non preveda fasi successive, per l'aggiudicazione del titolo di campione italiano, anziché farsi luogo all'applicazione delle norme di cui al precedente Articolo 11, ove i sodalizi interessati siano due si procederà alla disputa di una gara di spareggio in campo neutro.

Nel caso che le squadre a parità di punteggio siano invece più di due sarà disputato un torneo di spareggio in campo neutro con girone di sola andata. Eventuali situazioni di parità al termine del torneo di spareggio saranno definite in base al precedente Articolo 11.

La gara sarà disputata nel rispetto della 24 del Regolamento Tecnico di Giuoco e dell'articoli 5 e 6 delle Norme per la disputa dei Campionati.



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI



ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL GIOCO DEL PALLONE COL BRACCIALE Disciplina della Federazione Italiana Pallapugno

TITOLO II

CAMPIONATI

Articolo 13 - Competenze.

La "Associazione Nazionale del Gioco del Pallone col Bracciale", previa approvazione del Consiglio Federale, comunicherà annualmente il numero dei campionati, la loro formula di svolgimento, nonché le disposizioni per le promozioni e le retrocessioni.

Il numero minimo delle squadre iscritte per disputare un campionato italiano dovrà essere di sei.

Per quanto riguarda i campionati collegati fra loro da reciproche promozioni e retrocessioni, resta inteso che una volta iniziato un campionato, l'ordinamento del campionato successivo non può più essere modificato onde salvaguardare i diritti acquisiti dai sodalizi che partecipano al campionato in corso di svolgimento, fermo restando le decisioni particolari in materia approvate da esplicita assemblea dei sodalizi partecipanti.

Il controllo tecnico e organizzativo dei vari campionati nazionali fa capo alla "Associazione Nazionale del Gioco del Pallone col Bracciale". All'Associazione compete pure la designazione dei direttori di gara e la gestione della giustizia sportiva.

Articolo 14 - Iscrizione ai campionati.

Le domande di iscrizione ai campionati debbono essere inviate alla Federazione Italiana della Pallapugno e trasmesse per conoscenza alla "Associazione Nazionale del Gioco del Pallone col Bracciale" entro i termini annualmente stabiliti, unitamente alla relativa tassa nella misura annualmente fissata. Le domande devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del sodalizio o da chi ne fa le veci e devono inoltre essere corredate dal modulo di affiliazione o di riaffiliazione alla Federazione Italiana Pallapugno e di iscrizione al Registro del CONI delle A.S.D., qualora il sodalizio non abbia già provveduto in precedenza.

Saranno dichiarate irricevibili le domande di iscrizione presentate oltre i termini prescritti oppure non accompagnate dalla tassa di iscrizione e dal deposito cauzionale.

Articolo 15 - Rinuncia al campionato di competenza.

Qualora un sodalizio rinunci al campionato cui avrebbe titolo a partecipare, dovrà ricominciare obbligatoriamente, come fosse una società iscritta per la prima volta all'attività seniores, dall'ultimo campionato "seniores", indipendentemente dal momento in cui abbia dichiarato la propria rinuncia.

Ai posti resisi in tal modo liberi saranno ammessi nell'ordine:

1. I sodalizi retrocessi dal campionato in cui si sia verificata la disponibilità, in rigoroso ordine di classificazione.
2. I sodalizi classificatisi nel campionato di serie inferiore dopo le squadre promosse.

Articolo 16 - Riapertura dei termini.

Qualora si renda necessario completare i quadri delle squadre partecipanti, la Federazione Italiana della Pallapugno ha facoltà di riaprire i termini di iscrizione ai campionati.

Come già riferito al precedente Articolo 13, il numero minimo delle squadre iscritte per disputare un campionato italiano dovrà essere di sei.

Nel caso in cui non si raggiungesse tale numero, la Federazione Italiana della Pallapugno dovrà riaprire le iscrizioni relativamente al campionato interessato; nel caso in cui, nonostante la riapertura delle iscrizioni, non venisse raggiunto egualmente il numero previsto, il campionato interessato non sarà disputato.

Articolo 17 - Gironi e calendari.

Chiuse le iscrizioni la "Associazione Nazionale del Gioco del Pallone col Bracciale" stabilisce la composizione degli eventuali gironi, il calendario e gli orari delle gare.

In caso di necessità tale organo può disporre d'ufficio variazioni del calendario e degli orari. Tutti i provvedimenti di cui ai commi precedenti sono definitivi ed inappellabili.

Articolo 18 - Sospensione dei campionati.

I campionati possono essere sospesi in occasione di svolgimento di partite e tornei internazionali.

Articolo 19 - Ritiro prima dell'inizio del campionato.

Qualora un sodalizio si ritiri dal campionato di competenza della propria prima squadra, dopo essersi iscritto, ma prima che questo abbia avuto inizio, subirà la perdita della tassa di iscrizione e del deposito cauzionale nonché, qualora la dichiarazione di ritiro sia stata notificata dopo la pubblicazione del calendario gare, un'ammenda pari a quella stabilita per la rinuncia.

In ogni caso cesserà altresì, con effetto immediato, il vincolo tra il sodalizio stesso e i giocatori per esso tesserati.



ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL GIOCO DEL PALLONE COL BRACCIALE **Disciplina della Federazione Italiana Pallapugno**

Articolo 20 - Ritiro od esclusione dopo l'inizio del campionato.

Qualora un sodalizio si ritiri dal campionato di competenza della propria prima squadra o ne sia escluso, subirà la perdita del deposito cauzionale; inoltre il vincolo tra tale sodalizio ed i giocatori per esso tesserati decadrà con effetto immediato.

Sia in questo caso sia in quello previsto dal precedente Articolo 19, i giocatori potranno sottoscrivere un nuovo cartellino soltanto dopo il termine del campionato al quale era iscritto o stava partecipando il sodalizio di appartenenza.

Ove sia riconosciuto dagli organismi competenti che il ritiro di un sodalizio da un campionato di competenza della prima squadra si è verificato, prima o dopo l'inizio del campionato stesso, per gravi cause di forza maggiore, è concessa facoltà di derogare totalmente o parzialmente dall'applicazione delle norme di cui al 1° comma del presente Articolo, esclusa quella relativa al vincolo dei giocatori.

In ogni caso, il sodalizio ritiratosi o escluso dal campionato di competenza della propria prima squadra non potrà più svolgere, nell'anno sportivo in corso, nessuna attività.

La squadra esclusa da un campionato o ritiratosi dopo l'inizio del campionato stesso sarà classificata all'ultimo posto della graduatoria con tutte le conseguenze del caso. La classifica del campionato sarà stabilita come segue:

- Se il ritiro o l'esclusione avvengono prima della fine del girone di andata, saranno annullate tutte le gare, disputate dal sodalizio ritirato od escluso.
- Se il ritiro o l'esclusione avvengono dopo la fine del girone di andata, fermi restando i risultati conseguiti, sarà assegnata la vittoria per 7:0 a tutte le squadre che avrebbero dovuto incontrare il sodalizio ritirato od escluso.

Per i gironi a concentramento e nei tornei alla prima rinuncia o ritiro il sodalizio sarà escluso dalla competizione e saranno annullate tutte le gare disputate dal sodalizio.

Articolo 21 - Proclamazione del sodalizio campione d'Italia.

Ogni anno il sodalizio primo classificato nel campionato italiano di Serie A è proclamato Campione d'Italia dal Consiglio Federale della Federazione Italiana Pallapugno ed è autorizzato a fregiare le maglie sociali della propria prima squadra con lo scudetto tricolore per tutta la durata del successivo anno sportivo.

TITOLO III

TORNEI E GARE AMICHEVOLI

Articolo 22 - Organizzazione dei Tornei.

I sodalizi e gli enti (affiliati alla Federazione Italiana Pallapugno ed in regola con le relative Norme Associative) che intendono organizzare tornei o altre manifestazioni di qualsiasi natura, debbono richiederne l'autorizzazione all'organo competente, trasmettendo, almeno 15 (o 10 nel caso di gare amichevoli) giorni prima della data fissata per l'inizio della manifestazione, due copie del relativo programma per la necessaria approvazione.

Articolo 23 - Programmi dei Tornei.

Il programma della manifestazione deve obbligatoriamente indicare:

1. Denominazione.
2. Categoria (o età) dei giocatori ammessi.
3. Località, campo e calendario gare.
4. Formula di svolgimento.
5. Denominazione dei sodalizi invitati e trattamento ad essi riservato.
6. In caso di parità al termine delle gare o del girone di qualificazione, si applica quanto previsto dal precedente Articolo 11.
7. La direzione delle gare sarà affidata ad arbitri designati dalla "Associazione Nazionale del Gioco del Pallone col Bracciale".
8. La Commissione Tecnica di Campo sarà affidata a:
 - 1 (uno) Delegato Tecnico della "Associazione Nazionale del Gioco del Pallone col Bracciale".
 - 1 (uno) Segretario della Commissione nominato dalla Società organizzatrice.
9. Le spese arbitrali e per la Commissione Tecnica di Campo sono a carico degli organizzatori e devono essere liquidate direttamente agli interessati al termine della manifestazione.



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI



ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL GIOCO DEL PALLONE COL BRACCIALE Disciplina della Federazione Italiana Pallapugno

Il programma approvato, con l'indicazione degli estremi deve essere inviato, a cura del sodalizio o ente organizzatore, ai sodalizi partecipanti almeno 5 giorni prima della data fissata per l'inizio della manifestazione.

Articolo 24 - Autorizzazione dei Tornei.

1. Organo competente all'autorizzazione dei Tornei.
L'organismo competente per l'autorizzazione dei tornei, che non dovranno comunque interferire con la regolare disputa dei campionati e di ogni altra manifestazione indetta o organizzata dalla FIPAP, su delega della Federazione Italiana Pallapugno è la "Associazione Nazionale del Gioco del Pallone col Bracciale".
2. Provvedimenti per Tornei non autorizzati.
Lo svolgimento di tornei non autorizzati dagli organi ed organismi federali citati al punto precedente e la partecipazione a tali tornei di atleti, dirigenti, società ed arbitri comportano il loro deferimento agli organi di Giustizia Sportiva per l'adozione dei conseguenti provvedimenti disciplinari.
3. Convalida provvisoria degli incontri.
La convalida provvisoria degli incontri sarà effettuata dalle Commissioni Tecniche di Campo appositamente nominate e dovrà essere ratificata dal Giudice Unico.

Articolo 25 - Attività all'estero.

La partecipazione dei sodalizi a tornei, manifestazioni o gare amichevoli all'estero deve essere autorizzata dalla Federazione Italiana Pallapugno per delega alla "Associazione Nazionale del Gioco del Pallone col Bracciale", alla quale i sodalizi interessati dovranno rivolgere la relativa richiesta almeno 15 giorni prima della data fissata per l'inizio della manifestazione stessa, allegando la lettera di invito.

TITOLO IV

CAMPI DI GIOCO

Articolo 26 - Campi di gioco e loro omologazioni.

I campi dove si svolgono i campionati devono essere omologate e conformi alle disposizioni particolari emanate per ogni singolo campionato. Sono comunque da considerarsi obbligatorie le seguenti attrezzature complementari:

1. Tabellone segnapunti manuale, meccanico od elettronico (collocato in modo tale da essere ben visibile al pubblico e agli occupanti delle panchine).
2. Panchine riservate agli atleti di riserva, ai dirigenti accompagnati e quanti altri autorizzati a sedervi.

All'atto dell'iscrizione al campionato ogni sodalizio deve indicare la disponibilità di una campo di gioco che, comprese le relative attrezzature di gioco, deve essere conforme alle prescrizioni del regolamento tecnico ed omologata a cura della "Associazione Nazionale del Gioco del Pallone col Bracciale".

Articolo 27 - Disponibilita' degli spogliatoi.

Gli spogliatoi riservati all'arbitro e alle squadre devono essere messi a disposizione degli aventi diritto almeno 60 minuti prima dell'orario di inizio della gara. Tali termini slittano se l'impianto, per il protrarsi di altra gara disputata sotto il controllo del CONI, risulta occupato all'ora stabilita per la messa a disposizione degli spogliatoi.

Articolo 28 - Panchina.

Ogni campo deve disporre, per ciascuna squadra, di una apposita panchina. Per ogni squadra possono accedere alla panchina:

- I giocatori iscritti a referto che non prendono parte al gioco.
- Non più di altre 4 (quattro) persone per ognuna delle due squadre, così divise:
 - n° 2 dirigenti
 - n° 1 allenatore
 - n° 1 massaggiatore

tutte in possesso di tessera federale.

L'arbitro dovrà accertarsi che tutte le persone in panchina siano state iscritte a referto e dovrà inoltre controllare i documenti di identità degli atleti confrontati con il relativo modello, le tessere gara per i tecnici e le tessere federali per i dirigenti a referto. Non sono ammessi documenti di identità per i ruoli tecnici e dirigenziali. L'arbitro dovrà inoltre far allontanare dalla panchina coloro che, pur non avendone diritto, vi abbiano eventualmente preso posto.



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI



ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL GIOCO DEL PALLONE COL BRACCIALE Disciplina della Federazione Italiana Pallapugno

Le persone autorizzate a sostare sono tenute ad osservare un comportamento conforme ai principi dell'etica sportiva, astenendosi in particolare dall'interferire nello svolgimento della gara e dal commentare, in qualsiasi forma, l'operato dell'arbitro.

Qualora abbiano contravvenuto ai propri doveri sportivi, l'arbitro potrà disporre l'allontanamento dalla panchina.

Articolo 29 - Accesso al campo di gioco.

Durante lo svolgimento della gara nessuno può entrare nel campo di gioco se non per i cambi fra giocatori, da effettuarsi in conformità con quanto previsto dal regolamento tecnico. I dirigenti iscritti a referto potranno accedere al campo soltanto dietro invito o autorizzazione dell'arbitro.

Articolo 30 - Efficienza del campo di gioco.

Il sodalizio ospitante è l'unico responsabile della regolarità del campo di gioco e delle sue attrezzature nonché della sua efficienza ed agibilità.

Nel caso di gare disputate in campo neutro, la responsabilità di cui sopra compete all'ente incaricato dell'organizzazione.

Articolo 31 - Irregolarità del campo di gioco.

Compete all'arbitro e a lui soltanto, insindacabilmente, ogni decisione in merito alla regolarità del campo e delle relative attrezzature, prima e durante l'incontro. Qualora prima dell'inizio della gara l'arbitro accerti l'esistenza di gravi irregolarità del campo o la mancanza di attrezzature essenziali per il regolare svolgimento della gara stessa e se tali inconvenienti non possono essere rimossi dal sodalizio ospitante entro 60 minuti, non darà inizio alla gara e segnalerà il fatto sul referto arbitrale, specificandone i motivi.

In tali casi il sodalizio ospitante subirà la perdita della gara con il punteggio di 7:0.

Nel caso in cui l'arbitro, a suo insindacabile giudizio, riscontri irregolarità circa il campo di gioco e le sue attrezzature al sodalizio ospitante, o ritenuto tale in campo neutro, sarà comminata un'ammenda, per ogni irregolarità rilevata e segnalata dall'arbitro stesso sul rapporto ufficiale, il cui ammontare sarà stabilito di anno in anno dalla "Associazione Nazionale del Gioco del Pallone col Bracciale".

Articolo 32 - Impraticabilità del campo di gioco.

Compete all'arbitro e a lui soltanto, insindacabilmente, la decisione relativa alla praticabilità del campo di gioco sia prima sia dopo l'inizio della gara; resta comunque stabilito che la pioggia costituisce causa di impraticabilità. Qualora, a giudizio dell'arbitro, lo stato di agibilità del campo possa avere carattere non definitivo, l'inizio della gara potrà essere rinviato per non oltre 60 minuti; nei casi di impraticabilità sopravvenuta dopo l'inizio della gara, lo svolgimento di questa potrà essere sospeso per un tempo complessivamente non superiore a 60 minuti in attesa che cessi l'impraticabilità.

In tal caso sarà disposto:

1. Il recupero della gara non disputata secondo le modalità stabilite dall'organismo tecnico competente.
2. La corresponsione, da parte della società ospitante a quella viaggiante, di un'indennità non superiore al costo del viaggio, calcolato facendo riferimento all'uso dei mezzi pubblici che comportino la minor spesa.

In ogni caso l'arbitro, prima di procedere all'accertamento sulla praticabilità o meno del campo di gioco, deve ritirare gli elenchi dei giocatori e procedere al controllo dei cartellini e degli eventuali documenti di riconoscimento, nonché alla identificazione dei giocatori.

Articolo 33 - Inagibilità del campo di gara.

L'inagibilità del campo di gara, stabilita dalle autorità competenti per cause improvvise od imprevedibili e resa nota alla società utente il giorno stesso della gara da disputare, o comunque con un preavviso, rispetto a questa, tale da non consentire il rinvio previo avviso alla società viaggiante, prima che abbia iniziato il viaggio di trasferimento comporta:

1. Il recupero della gara non disputata secondo le modalità stabilite dall'organismo tecnico competente.
2. La corresponsione, da parte della società ospitante a quella viaggiante, di un'indennità non superiore al costo del viaggio, calcolato facendo riferimento all'uso dei mezzi pubblici che comportino la minor spesa.

Articolo 34 - Ordine pubblico.

I sodalizi sono sempre e comunque responsabili del comportamento dei propri sostenitori, anche sui campi di altre società. In particolare, i sodalizi ospitanti sono responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico sul campo di gioco, nonché della tutela degli ufficiali di gara e delle squadre ospitate, prima, durante e dopo la gara.

A tale proposito, i sodalizi ospitanti sono tenuti a richiedere di volta in volta alle competenti autorità di P.S. l'intervento ad ogni gara degli agenti necessari per il mantenimento dell'ordine pubblico. Tale disposizione ha valore anche per i tornei e le gare amichevoli.



ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL GIOCO DEL PALLONE COL BRACCIALE **Disciplina della Federazione Italiana Pallapugno**

Pertanto i sodalizi ospitanti, hanno l'obbligo di far constatare all'arbitro, prima dell'inizio della gara, la presenza di tutori dell'ordine e in mancanza di questi devono esibire copia della richiesta avanzata alle competenti autorità di P.S. corredata dalla ricevuta comprovante la spedizione a mezzo raccomandata, oppure, se recapitata a mano, la stessa dovrà essere vistata dalle autorità di P.S. Locali.

In caso di mancanza della forza pubblica, il sodalizio ospitante presenterà all'arbitro un elenco di 3 (tre) dirigenti che fungeranno da servizio d'ordine. I documenti di identità degli addetti al servizio d'ordine, dovranno essere consegnati all'arbitro, che li restituirà agli interessati al termine della gara.

Articolo 35 - Servizio sanitario.

Durante le gare le società ospitanti sono tenute a predisporre un servizio sanitario di pronto soccorso, provvedendovi direttamente con la presenza di un medico o in alternativa con personale sanitario infermieristico professionale laureato ai sensi delle vigenti norme di legge in materia, con personale sanitario infermieristico diplomato ai sensi delle vigenti norme di legge in materia, o tramite il servizio di ambulanza fornito dalle associazioni riconosciute. In mancanza del servizio sanitario, l'arbitro non può dare inizio alla partita e trascorsi 60 minuti dall'ora fissata per l'inizio della partita stessa, perdurando la mancanza del servizio, non darà luogo alla gara. La squadra ospitante sarà dichiarata perdente per 7:0.

TITOLO V

SQUADRE E GIOCATORI

Articolo 36 - Formazione delle squadre.

I sodalizi debbono far partecipare le loro squadre alle gare ufficiali nella formazione contingente più idonea al conseguimento del miglior risultato. Le norme relative al numero dei giocatori che possono essere iscritti a referto e quello dei giocatori che devono essere schierati in campo ed al loro equipaggiamento, sono contenute nell'articolo 5 del Regolamento Tecnico di Giuoco.

Nel caso in cui una società iscriva allo stesso campionato due o più squadre, non sarà consentito il trasferimento di un giocatore da una squadra all'altra. La stessa norma si applica anche nel caso in cui una società iscriva due o più squadre a campionati diversi.

Articolo 37 - Capitano della squadra.

Ogni squadra deve designare, mediante annotazione sull'elenco giocatori il proprio capitano ed un vice capitano, che lo sostituisce ad ogni effetto in caso di impedimento, anche temporaneo. Il capitano deve portare al una fascia di riconoscimento.

Articolo 38 - Compiti del capitano.

Il capitano rappresenta la squadra di fronte all'arbitro ed è responsabile della sua disciplina collettiva; deve pertanto intervenire attivamente, se necessario, presso i propri giocatori per ottenere il rispetto delle decisioni arbitrali; deve in ogni circostanza prestare efficace assistenza all'arbitro per prevenire e sedare incidenti.

Le eventuali infrazioni commesse dal capitano nell'adempimento dei suoi compiti comportano l'aggravamento delle sanzioni da parte del giudice sportivo.

Solo il capitano può, a gioco fermo o al termine della gara, chiedere eventuali chiarimenti all'arbitro in forma corretta e rispettosa.

A parte quanto espressamente previsto nel regolamento tecnico, il capitano deve:

1. Sottoscrivere e consegnare agli arbitri l'elenco dei giocatori della propria squadra.
2. Provvedere a consegnare agli arbitri i palloni regolamentari.
3. Presentare agli arbitri eventuali riserve scritte sull'irregolarità del campo, nonché i preannunci di reclamo nei casi previsti dal regolamento gare e campionati.
4. Far scendere la squadra in campo e schierarla all'inizio ed alla fine della gara, per il saluto al pubblico ed alla squadra avversaria.
5. Salutare gli arbitri e il capitano della squadra avversaria.

Articolo 39 - Elenco giocatori.

Quindici minuti prima dell'orario stabilito per l'inizio della gara, il dirigente accompagnatore ufficiale deve presentare all'arbitro, per l'identificazione e per l'iscrizione a referto, su apposito modulo ed in duplice copia, gli elenchi dei giocatori della propria squadra con i relativi documenti di identità per gli atleti, in ottemperanza alle vigenti disposizioni sul tesseramento, delle tessere gara dei tecnici e dirigenti.

L'arbitro dopo aver proceduto al controllo e alla corrispondenza dei documenti identificativi con i modelli tessera gara presentati, procederà alla loro identificazione nello spogliatoio di ogni singola squadra restituendo in tale occasione le tessere gara agli interessati per consentirgli l'accesso alla panchina.

Una copia degli elenchi, oltre alla copia di eventuali tesseramenti in corso, deve essere consegnata dall'arbitro all'altra squadra, prima dell'inizio della gara.



ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL GIOCO DEL PALLONE COL BRACCIALE **Disciplina della Federazione Italiana Pallapugno**

Dopo l'inizio della gara, gli elenchi stessi non potranno subire aggiunte o variazioni di sorta. Il ritardo nella presentazione degli elenchi da parte di una società deve essere indicato in apposito supplemento da parte dell'arbitro e le conseguenze relative in termini disciplinari sono quelle previste dalle norme per lo svolgimento attività della Federazione Italiana Pallapugno.

Articolo 40 - Identificazione dei giocatori.

Possono prendere parte alle gare i giocatori muniti della abilitazione federale secondo le norme sul tesseramento in vigore e tassativamente muniti di documento di identità valido ai fini delle leggi statali, fanno eccezione gli atleti minori di 15 anni per i quali è consentito la presentazione di certificato di identità personale ad uso espatrio o certificato di nascita in carta semplice rilasciato dal comune di residenza sul quale sarà applicata una foto tessera dell'atleta vidimata dalla Federazione Italiana Pallapugno di competenza (questo documento avrà validità sino al compimento del 15° anno di età).

Articolo 41 - partecipazione alla gara "sub iudice".

I giocatori sprovvisti di abilitazione federale in quanto è in corso di perfezionamento il loro tesseramento, possono prendere parte a gare in posizione "sub iudice" a condizione di presentare all'arbitro la copia della documentazione inviata alla Federazione Italiana Pallapugno per il tesseramento dell'atleta, accompagnata da documento relativo di identità.

Articolo 42 - Posizione irregolare di un giocatore.

In caso di posizione irregolare di giocatori accertata d'ufficio o su reclamo di parte, il sodalizio subisce la punizione sportiva della perdita della gara alla quale ha preso parte il giocatore in posizione irregolare con il punteggio di 7:0 o con quello, più favorevole per la squadra avversaria acquisito al termine dell'incontro. Tale norma si applica anche dopo l'omologazione della gara cui ha preso parte il giocatore in posizione irregolare a condizione che l'irregolarità sia stata accertata o denunciata nel caso di reclamo di parte, prima dell'omologazione della classifica finale del campionato, del girone o della fase eliminatória.

Articolo 43 - Elenchi nominativi in occasione di tornei a concentramento.

Nei tornei amichevoli, ancorché organizzati dalla "Associazione Nazionale del Gioco del Pallone col Bracciale" che si svolgono a concentramento ed ai quali prendono parte almeno tre squadre, ogni sodalizio è tenuto a consegnare alla commissione tecnica di campo 30 minuti prima dell'orario fissato per l'inizio del primo incontro, l'elenco nominativo dei 18 giocatori i quali soli potranno partecipare alle gare in programma.

TITOLO VI

UFFICIALI DI GARA

Articolo 44 - Compiti dell'arbitro.

Oltre a quanto previsto nel regolamento tecnico, spetta all'arbitro:

1. Ogni valutazione e decisione in merito alla regolarità e praticabilità del campo e di tutte le relative attrezzature, alla regolarità dell'equipaggiamento dei giocatori.
2. Il controllo degli elenchi e dei documenti di riconoscimento, l'identificazione dei giocatori e delle persone ammesse per ciascuna squadra, nel recinto riservato; nei casi in cui, invece, fosse presente la commissione tecnica di campo sarà affidata a quest'ultima il controllo degli elenchi e dei documenti di riconoscimento (l'identificazione però avviene sempre a cura dell'arbitro).

Articolo 45 - Assenza dell'arbitro.

Se l'arbitro designato per la direzione della gara non fosse presente in campo entro 60 minuti dall'ora stabilita per l'inizio, la gara stessa potrà avere luogo sotto la direzione di altro arbitro che fosse eventualmente presente, oppure di uno dei due dirigenti presenti, accettato da entrambe le squadre.

Articolo 46 - Infortunio dell'arbitro.

Se durante lo svolgimento di una gara l'arbitro si infortuna e non può continuare la gara si applicherà il disposto dell'articolo precedente.



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI



ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL GIOCO DEL PALLONE COL BRACCIALE Disciplina della Federazione Italiana Pallapugno

Parte II

LA DISCIPLINA SPORTIVA

TITOLO VII

SANZIONI

Articolo 47 - Competenze disciplinari e omologazione degli incontri.

Compete al giudice sportivo, nell'ambito delle proprie competenze, l'omologazione degli incontri e l'emissione dei relativi comunicati ufficiali.

I comunicati ufficiali devono riportare le gare omologate ed i provvedimenti disciplinari.

Articolo 48 - Perdita della gara.

Il sodalizio riconosciuto responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano decisamente influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione subisce la punizione sportiva della perdita della gara stessa con il punteggio di 7:0 o quello più favorevole per la squadra avversaria eventualmente conseguito sul campo.

La perdita della gara con il punteggio di 7:0 può essere inflitta ad entrambi i sodalizi quando la responsabilità dei fatti indicati risulta comune.

Non comportano la perdita della gara le infrazioni ad obblighi che comportino meri adempimenti formali.

Articolo 49 - Squalifica del campo di gioco.

Il sodalizio che sia riconosciuto responsabile, anche oggettivamente, di gravi manifestazioni di intemperanza da parte dei propri sostenitori, può subire la squalifica del proprio campo di gioco, da un minimo di una giornata fino ad un massimo di due anni.

Tale sanzione comporta per il sodalizio punito l'obbligo di disputare in campo neutro, da stabilire a cura dell'organo competente, la gara o le gare che durante il periodo di squalifica avrebbe dovuto disputare sulla propria pista di gioco.

TITOLO VIII

RECLAMI E NORME PROCEDURALI

Articolo 50 - Validità dei documenti ufficiali.

I documenti ufficiali sono costituiti dal referto arbitrale e dal rapporto dell'eventuale commissario di campo; essi fanno piena prova circa lo svolgimento delle gare ed il comportamento del pubblico, ed esclusivamente su tali documenti gli organi giudicanti debbono basare le loro decisioni in ordine alla regolarità delle gare ed ai provvedimenti disciplinati da adottare.

Il referto arbitrale prevale su quello del commissario di campo, in relazione ai fatti contestualmente segnalati, eccezion fatta per quanto attiene al comportamento del pubblico.

Nel caso di contraddittorietà, genericità ed indeterminatezza di documenti ufficiali gli organi giudicanti possono richiedere, anche mediante convocazione diretta, precisazioni scritte o supplementi di rapporto. E' in ogni caso vietata qualsiasi forma di contraddittorio tra arbitri e terzi.

Articolo 51 - Reclami tecnici.

I reclami tecnici possono riferirsi esclusivamente a:

- Posizione irregolare dei giocatori.
- Incidenti avvenuti in occasione della gara.

Articolo 52 - Norme generali.

Tutti i reclami devono essere inviati all'organo giudicante competente in base alle disposizioni contenute nel regolamento di disciplina entro il terzo giorno successivo a quello d'effettuazione della gara. La controparte può inviare le proprie controdeduzioni entro tre giorni dalla data di ricevimento della copia del reclamo.

Sono inammissibili i reclami che non siano stati preceduti dal relativo preannuncio effettuato entro i termini e con l'osservanza delle modalità indicate ai successivi Articoli.

Articolo 53 - Posizione irregolare dei giocatori.

Il reclamo deve essere preannunciato telematicamente con mail certificata, oppure tramite fax od altro modo che consenta una notifica di ricevimento e di lettura, entro termine della gara. L'accoglimento del reclamo comporta la perdita dell'incontro e l'eventuale applicazione di sanzioni disciplinari.